



REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 2 DEL 19-07-2024

OGGETTO: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE N. 1 DEL 16.07.2024 - INTEGRAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, l'articolo 117 (Interventi d'emergenza), prevede che: *"1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'emergenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*;

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO che l'innalzamento delle temperature, tipico della presente stagione, renderà rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno;

CONSIDERATO che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;

CONSIDERATO che l'INAIL, nell'ambito del progetto Workclimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.workclimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;

RICHIAMATE:

- La Circolare del Ministero della Salute n. prot. n. 14360 del 16.05.2024 – DGPRE recante *"Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute – Attività 2024"*;
- La Circolare del Ministero della Salute prot. n. 18460 del 21.06.2024 – DGPRE recante *"Raccomandazioni per fronteggiare l'emergenza caldo"*;

CONSIDERATO che il Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute (HHWW) è attivo dal 20 maggio al 20 settembre c.a. per l'elaborazione giornaliera del bollettino di allerta e sua trasmissione al Centro di riferimento locale (CL) competente per territorio per gli interventi di prevenzione socio-sanitaria, in virtù della Circolare n. 14360/2024;

PRESO ATTO dei Bollettini relativi alle ondate di calore, pubblicati sul sito del Ministero della Salute, che prevedono per il nostro territorio il rischio di allerta 3 - "Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi";

RITENUTO, pertanto, nell'esercizio dei poteri contingibili e urgenti attribuiti al Presidente della Regione a tutela della salute e igiene pubblica, di dover emanare un provvedimento finalizzato a ridurre i rischi per la salute derivanti dalla prolungata esposizione al sole, in particolare, dei lavoratori operanti, in tutte le aree e le zone del territorio molisano, nei cantieri edili e nel settore agricolo e florovivaistico, allo scopo di evitare possibili conseguenze gravemente pregiudizievoli per incolumità degli stessi;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 16 luglio 2024;

RITENUTO opportuno integrare l'Ordinanza n. 1/2024 dalla data odierna con la presente Ordinanza anche sulla base di nuove interlocuzioni avute con le rappresentanze del territorio;

EVIDENZIATO che il divieto di lavoro considerato nella presente Ordinanza si applica esclusivamente nei soli giorni in cui la "mappa del rischio", resa disponibile dall'INAIL e pubblicata alla pagina web <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO";

RICHIAMATA, inoltre, anche la pagina web [Workclimate - Previsione del rischio caldo](#) della citata "mappa del rischio" da cui è possibile direttamente verificare le condizioni climatiche previste nelle singole località ed avere la previsione del rischio caldo per un lavoratore sano (senza condizioni individuali di suscettibilità termiche), non acclimatato al caldo, esposto al sole alle ore 12:00 e impegnato in un'attività fisica intensa;

DATO ATTO che la presente Ordinanza non reca oneri a carico del bilancio regionale e che può essere pubblicata integralmente non recando dati da omettere o minimizzare ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

1. A decorrere dalla data odierna e fino al 31 agosto 2024, al verificarsi delle condizioni espresse nel successivo punto 3 della presente ordinanza, è vietato il lavoro in situazioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull'intero territorio della regione Molise nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, florovivaistico, nei cantieri edili, nei settori lapidei e inerti e delle attività di cave e di lavori usuranti in genere;
2. sempre con le modalità espresse nel precedente punto 1 sono altresì vietate nei settori citati le lavorazioni al chiuso allorché non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o che comportino l'utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al forte calore;
3. il divieto di lavoro di cui al precedente punto 1 si applica esclusivamente nei soli giorni in cui la "mappa del rischio", resa disponibile dall'INAIL e pubblicata alla pagina web <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO";
4. le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l'adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008;
5. sono fatti salvi e validi gli accordi aziendali sottoscritti con le OO.SS.;
6. la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato;
7. la presente Ordinanza integra dalla data odierna l'Ordinanza n. 1 del 16 luglio 2024;
8. la presente Ordinanza è pubblicata sul BURM, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni molisani ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Molise;
9. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato

entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 19-07-2024

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
FRANCESCO ROBERTI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.